

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1853

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2002

—————

Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica,
di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La disposizione contenuta all'articolo 9, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che prevede l'obbligo della raccolta delle firme per la presentazione della candidatura, rispondeva, quando venne adottata, all'esigenza espressa dai cittadini ed interpretata dal Parlamento, di attuare quella semplificazione del quadro politico che poi si è avuta con l'introduzione, ai vari livelli, del sistema elettorale maggioritario. Quell'esigenza di semplificare il quadro politico era legata intimamente alla contingenza storica in cui sono maturate le leggi della riforma elettorale. Anche se da allora sono passati poco meno di dieci anni, c'è da dire che, a causa delle grandi accelerazioni che ha subito l'evoluzione politica in Italia, oggi ci troviamo in una situazione del tutto diversa da quella di allora. È noto a tutti, infatti, che in pochi mesi è cambiato, nel nostro Paese, quello che non era mutato in tanti decenni. Ora l'assetto politico è radicalmente diverso e quell'esigenza di semplificazione che era stata recepita dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, non esiste più, dal momento che il quadro politico è stato semplificato dal sistema eletto-

rale adottato nonchè dal voto degli stessi cittadini. Ecco quindi che il permanere dell'obbligo delle firme per i candidati appartenenti a gruppi rappresentati in Parlamento, ovvero di quelle forze politiche che già hanno superato il filtro della semplificazione del sistema elettorale riformato, viene ad assumere il solo significato di un inutile ostacolo burocratico che, in ultima analisi, si traduce in un inutile dispendio di energia, di tempo e di denaro. Se infatti lo spirito della legge voleva essere quello di evitare che venissero presentate una pletera di liste accertando, attraverso la sottoscrizione delle candidature, se ogni lista avesse un minimo di riscontro nella realtà del Paese, è evidente che ciò non può valere per quelle liste e per quei candidati appartenenti a gruppi presenti in Parlamento poichè questi, per il fatto stesso di essere presenti in Parlamento, hanno già dato prova di avere una solida base nella realtà socio-politica. Per contro rimane valida la normativa per quelle candidature e per quelle liste che non hanno superato tale verifica. Si ritiene quindi opportuno modificare il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel senso indicato dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo le parole: «Per le candidature individuali» sono inserite le seguenti: «che non appartengono a gruppi rappresentati in Parlamento».

